

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI MARZO ●●●

**18 DOMENICA****RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 2 marzo 2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

**20 MARTEDÌ****LATTE****Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.**

I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo.

Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli qui pubblicati tra cui quello su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento Ue n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20-5-2015.

**25 DOMENICA****ENPAIA****Denuncia e versamento contributi.**

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

**IVA****Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.**

Scade il termine per trasmettere, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate, gli elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio. Si ricorda che dal periodo d'imposta 2018, come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36, sono state previste delle semplificazioni degli obblighi comunicativi, come disposto con provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat n. 194409/2017 del 25-9-2017 consultabile sul sito [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it); restano confermate, ove compatibili, le disposizioni emanate dall'Agenzia delle Dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e relative istruzioni.

Tra le novità si segnala, con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi intracomunitari, l'abolizione dell'obbligo di invio dei modelli Intra trimestrali, mentre è rimasto l'obbligo di invio mensile, ma con va-

lenza esclusivamente statistica, quando, in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti, l'ammontare degli acquisti sia uguale o superiore, rispettivamente, a 200.000 euro (era 50.000) per i beni e a 100.000 euro (era 50.000) per i servizi. Per quanto riguarda le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi intracomunitari, la presentazione dei rispettivi elenchi con periodicità mensile o trimestrale dipende sempre dall'aver realizzato o meno, per ogni categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare pari o superiore a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti; tuttavia, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è divenuta facoltativa per i soggetti che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri solari precedenti, un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

La verifica del superamento delle suddette soglie continua a essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni; pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità delle altre categorie.

Se nel corso di un trimestre si superano una o più soglie, i relativi modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.